

La riforma del Cad mal si concilia con le norme sui dirigenti

Difensore civico digitale con il fiato corto

DI LUIGI OLIVERI

Un difensore civico digitale col fiato molto corto. La riforma del codice dell'amministrazione digitale operata col dlgs 179/2016 sconta il problema di una chiara mancanza di coordinamento con la riforma della dirigenza, nonostante entrambe le norme prendano le mosse dalla legge delega 124/2015.

L'articolo 17 novellato del dlgs 82/2008, istituisce la figura del «difensore civico per il digitale», prevedendola come obbligatoria per tutte le amministrazioni, chiamate ad individuarlo tra i dirigenti in servizio di ruolo, senza modificare, comunque, il numero degli uffici in servizio.

Detti dirigenti di ruolo dovranno essere «in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità», perché al «difensore civico per il digitale». Qualsiasi cittadino o impresa potrà inviare segnalazioni e reclami relativi a ogni presunta violazione del codice dell'amministrazione digitale nonché di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione. I reclami potranno riguardare anche l'amministrazione presso la quale il dirigente opera: ecco perché si richiede la particolare autonomia del difensore civico per il digitale. Il quale, se riterrà le segnalazioni fondate inviterà l'ufficio responsabile della presunta violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque nel termine di trenta giorni, segnalando even-

tuali ulteriori inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Il problema è che con la riforma della dirigenza, nessuna amministrazione avrà più un proprio ruolo, cioè un elenco dei dirigenti della propria dotazione organica. Ma, soprattutto, i dirigenti saranno tutti quanti titolari di incarichi derivanti dalla scelta totalmente discrezionale (fino a rasentare l'arbitrio) degli organi di governo, dalle rose che saranno formate o validate dalle commissioni nazionali poste al governo degli incarichi dei dirigenti.

Di fatto, tutti gli incarichi dirigenziali saranno di piena e diretta derivazione politica. Pertanto, a seguito della riforma Madia né vi saranno dirigenti di ruolo, ma soprattutto non sarà possibile in alcun modo reperire i requisiti di terzietà ed autonomia, astrattamente posti dal codice dell'amministrazione digitale novellato.

È un problema molto simile a quello che si pone per i responsabili della trasparenza: dovrebbero essere autonomi o forse addirittura indipendenti, ma sono nominati dagli stessi organi politici sui quali dovrebbero, poi, vigilare.

Il paradosso è, dunque, che la figura del difensore civico per il digitale potrebbe avere i requisiti di essere «di ruolo» e di «terzietà» solo per il periodo transitorio di applicazione della riforma della dirigenza, per poi perderli irrimediabilmente, una volta che la riforma Madia entri in vigore.

© Riproduzione riservata

